

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 759**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GIOVANELLI, BRUNALE, MONTINO,  
GASBARRI, ROTONDO e IOVENE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2001**

—————

Modifica all’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  
sulle aree protette

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'emanazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sull'esercizio della caccia che ha innovato la precedente normativa (legge 27 dicembre 1977, n. 968) richiede un coordinamento con alcune norme della legge quadro sulle aree protette (6 dicembre 1991, n. 394).

In particolare, riguardo alle aree contigue ai parchi, la disciplina di regolamentazione della caccia delegata alle regioni prevede (articolo 32, comma 3, della citata legge n. 394 del 1991) l'esercizio della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale contigua stessa. L'istituzione, con gli articoli 12 e 14 della successiva legge n. 157 del 1992, dell'iscrizione dei cacciatori ad un ambito territoriale di caccia - così detta residenza venatoria - ha determinato un'incertezza interpretativa riguardo al testo del citato articolo 32 della legge n. 394 del 1991 laddove esso faceva riferimento ad una normativa esplicitamente abrogata.

Pertanto si propone di sciogliere le ambiguità, chiarendo esplicitamente essere la così detta residenza venatoria il titolo per l'ammissione della caccia controllata nelle aree contigue.

È importante sottolineare che la modifica non comporta aumento né cambiamento alcuno della pressione venatoria sulle aree contigue, essendo la forma della caccia regolamentata secondo piani di prelievo, numero di partecipanti, forme diverse di organizzazione e pratica, che non vengono modificate sulla base della residenza civile di coloro che la praticano.

Fermo restando quindi l'interesse ed il rilievo nazionale delle norme a tutela della bio-diversità, appare ragionevole e coerente con i nuovi poteri costituzionali delle regioni affidare alla determinazione regionale, secondo i principi della legge n. 157 del 1992, l'organizzazione del rapporto tra esercizio della caccia e appartenenza territoriale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli aventi residenza venatoria - ai sensi dell'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, - nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base all'articolo 14 della predetta legge n. 157 del 1992».

